



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 settembre 2017
(OR. en)

11946/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0182 (NLE)**

UD 195
CID 2
TRANS 349

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 1975

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo
alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 1975**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio¹ ed è entrata in vigore, per quanto riguarda la Comunità, il 20 giugno 1983.
- (2) Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio², conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.
- (3) È necessario ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera q), della convenzione TIR per consentire ad autorità diverse da quelle doganali di autorizzare un'associazione a fungere da garante per i soggetti che utilizzano il regime TIR. Tale flessibilità è resa necessaria dalla diversità delle disposizioni amministrative stabilite dalle parti contraenti della convenzione TIR.
- (4) Il termine "frontiere" attualmente utilizzato nell'articolo 2 della convenzione TIR potrebbe dare luogo a interpretazioni divergenti. È opportuno modificare il testo dell'articolo 2 della Convenzione TIR al fine di precisare che il termine "frontiere" indica frontiere doganali.

¹ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

² Decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

- (5) Ai fini della coerenza terminologica nella convenzione TIR, è opportuno sostituire il termine "abilitata" con il termine "autorizzata" e i termini "le parti contraenti possano" con i termini "ciascuna parte contraente possa".
- (6) Una modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione TIR permetterà di anticipare la data in cui le autorità doganali possono trasmettere all'associazione garante una domanda di pagamento dell'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione TIR. Il comitato amministrativo della convenzione TIR ("comitato amministrativo") ha sottoposto tale proposta all'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU), che è l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 2 *bis* della convenzione TIR e che è autorizzata ad assumere la responsabilità dell'efficace organizzazione e funzionamento del sistema di garanzia internazionale. L'IRU ha confermato che la riduzione di tale termine non dovrebbe ripercuotersi sul funzionamento della catena di garanzia TIR. La proposta di abbreviare il termine da tre mesi a un mese dovrebbe rendere più efficiente la procedura e non impedirà alle autorità doganali di presentare le sue domande in una data successiva.
- (7) Oltre ad una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci, anche un'infrazione ripetuta a tali leggi o regolamenti può giustificare l'esclusione temporanea o definitiva del possessore di carnet TIR dal regime TIR conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, della convenzione TIR. L'articolo 38, paragrafo 1, della convenzione TIR dovrebbe esplicitamente chiarire che spetta alle parti contraenti concordare i criteri per definire il grado di gravità di un'infrazione. Tale modifica è intesa a eliminare ogni ambiguità circa il fatto che le parti contraenti dispongano o no di un margine discrezionale.

- (8) Per allineare il testo della convenzione TIR con l'aumento dell'importo massimo per carnet TIR da parte della catena di garanzia, è opportuno modificare l'allegato 6 della convenzione TIR e indicare l'importo di 100 000 EUR anziché 50 000 USD.
- (9) Le modifiche all'allegato 6, articolo 1 *bis*, dell'allegato 8 e dell'allegato 9, parte III, paragrafo 2, della convenzione TIR sono destinate a migliorare la trasparenza delle questioni finanziarie legate al funzionamento dell'IRU. La modifica dell'allegato 6 della convenzione TIR è intesa a specificare le modalità di esecuzione delle verifiche supplementari. Le modifiche dell'allegato 8, articolo 1 *bis*, della convenzione TIR sono destinate a introdurre l'obbligo, per il comitato amministrativo della convenzione TIR, di esaminare e, se necessario, verificare ulteriormente i rendiconti finanziari annuali e le relazioni di audit trasmesse dall'organizzazione internazionale conformemente agli obblighi di cui all'allegato 9, parte III, della convenzione TIR ("comitato amministrativo"). Il comitato amministrativo deve essere abilitato a chiedere verifiche supplementare ove ciò sia giustificato sulla base di una valutazione del rischio. La modifica dell'allegato 9, parte III, paragrafo 2, della convenzione TIR serve a introdurre nuove norme sui requisiti in materia di audit, nonché le condizioni e i requisiti applicabili a un'organizzazione internazionale autorizzata, allo scopo di garantire la trasparenza e la corretta gestione dei fascicoli e della contabilità e la stampa e distribuzione dei carnet TIR.
- (10) La modifica del sottotitolo e del paragrafo 1 della parte I dell'allegato 9 della convenzione TIR, che consiste nell'aggiunta del termine "minimi", ha lo scopo di eliminare l'incoerenza nell'uso delle frasi "condizioni e requisiti" e "condizioni e requisiti minimi" nell'articolo 6 e nell'allegato 9 della convenzione TIR.

- (11) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica nell'ambito del gruppo di esperti doganali ", sezione 13. convenzione TIR e altre convenzioni doganali UNECE.
- (12) La prossima sessione del comitato amministrativo, in cui le proposte di modifica saranno presentate per adozione, è prevista nell'ottobre 2017.
- (13) La posizione dell'Unione in sede di comitato amministrativo dovrebbe basarsi pertanto sul progetto di modifica accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR si basa sul progetto di modifica allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato amministrativo possono concordare modifiche minori al progetto proposto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione, le modifiche sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

**Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale
di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975 ("convenzione TIR")**

Modifiche al testo principale della convenzione TIR,
conformemente alla procedura di modifica prevista all'articolo 59

Articolo 1, lettera q)

Dopo "dalle autorità doganali" aggiungere "o da altre autorità competenti".

Articolo 2

Dopo "frontiere" inserire "doganali".

Articolo 3, lettera b)

Anziché "abilitate" leggesi "autorizzate".

Articolo 6, paragrafo 2

Anziché "abilitata" leggesi "autorizzata".

Articolo 11, paragrafo 3

Anziché "tre mesi" leggesi "un mese".

Articolo 38, paragrafo 1

Sostituire il testo attuale con il seguente:

"Ciascuna parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente convenzione chiunque abbia commesso una grave e ripetuta infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci. Le condizioni alle quali l'infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali è considerata grave sono stabilite dalle parte contraente."

Modifiche agli allegati della convenzione TIR,
conformemente alla procedura di modifica prevista all'articolo 60

Allegato 6, nota esplicativa 0.8.3

Anziché "50 000 USD" leggasi "100 000 EUR".

Allegato 6, nota esplicativa 8.1.bis 6

Aggiungere la seguente nota esplicativa 8.1 bis.6 come segue:

"Il comitato può chiedere al servizio competente delle Nazioni Unite di svolgere verifiche supplementari. In alternativa, il comitato può decidere di assumere un revisore esterno indipendente e incaricare il comitato esecutivo TIR di preparare il disciplinare dell'audit, sulla base dell'oggetto e della finalità dell'audit definiti dal comitato. Il disciplinare deve essere approvato dal comitato. La verifica supplementare da parte di un revisore indipendente esterno deve dare luogo a una relazione e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato. In tale caso, il costo finanziario dell'assunzione di un revisore esterno indipendente, compresa la relativa procedura di appalto, è a carico del bilancio del comitato esecutivo TIR."

Allegato 8, articolo 1 bis

Dopo il testo esistente *inserire* i nuovi paragrafi 4, 5 e 6 come segue:

"4. Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall'organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all'allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall'organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.

5. Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un'analisi del rischio, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione del rischio.

La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi realizzata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.

I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte le parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.

6. La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato."

Allegato 9, parte I, sottotitolo

Dopo "condizioni e requisiti" *aggiungere* "minimi".

Allegato 9, parte I, punto 1, prima riga

Dopo "Le condizioni ed i requisiti" aggiungere "minimi".

Allegato 9, parte I, punto 7

Anziché "le parti contraenti possano" leggesi "ciascuna parte contraente possa".

Allegato 9, parte II, procedura, facsimile di modulo di autorizzazione, punto 1

Anziché "abilitata" leggesi "autorizzata".

Allegato 9, parte terza, punto 2:

Dopo la lettera n) inserire le nuove lettere o), p) e q) come segue:

- "o) conservare fascicoli e conti distinti contenenti informazioni e documentazione che si riferiscono all'organizzazione e al funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e alla stampa e distribuzione dei carnet TIR;
- p) fornire la sua piena e puntuale cooperazione, anche, ma non esclusivamente, consentendo ai servizi competenti delle Nazioni Unite o a qualsiasi altra entità competente debitamente autorizzata di accedere ai fascicoli e ai conti e, in qualsiasi momento, agevolando le ispezioni e gli audit complementari che effettuano a nome delle parti contraenti, conformemente all'allegato 8, articolo 1 *bis*, paragrafi 5 e 6;
- q) assumere un revisore esterno indipendente per effettuare audit annuali dei fascicoli e dei conti di cui alla lettera o). L'audit esterno deve essere effettuato conformemente ai principi internazionali di revisione (ISA) e deve dare luogo a una relazione di audit e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato amministrativo."